



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## **DELIBERA N. 40/24/CSP**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA DI CURA SOGGIORNO TURISMO DI MERANO - KV MERAN PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 (CONTESTAZIONE N. 12/23/DSM/ N°PROC. 2845/ZD)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* e, in particolare, l’art. 49, comma 1 che recepisce quanto prescritto dall’art. 41, comma 1 del d.gs. n. 177/05;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *“Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n.257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *“Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio delle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 da parte dell'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran.

In particolare, come da comunicazione inviata dall'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran e riferita all'esercizio finanziario 2022, il predetto Ente pubblico, nell'assumersi impegni di spesa ai fini di comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa, ha destinato per la suddetta annualità:

- a favore dei giornali quotidiani e periodici l'importo di euro 414.325.00 pari al 97% del totale delle spese pubblicitarie (euro 426.556,00);
- a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale l'importo di euro 12.231,00, pari al 3% del predetto totale delle spese pubblicitarie;
- a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica nazionale l'importo di euro 00,00 rispetto al predetto totale delle spese pubblicitarie;
- a favore di altri mezzi di comunicazione l'importo di euro 00,00 rispetto al suindicato totale delle spese pubblicitarie.

Successivamente, la Direzione servizi media di questa Autorità, con nota prot. n. 0306896 del 29 novembre 2023, ha chiesto al suddetto Ente pubblico di fornire ogni documentazione, informazione o elemento in possesso utile a chiarire quanto riportato nella comunicazione sopra menzionata e, in particolare, in ordine all'impegno della

somma di euro 12.231,00, pari al 3% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, anziché per almeno il 15% del totale delle spese pubblicitarie.

La predetta richiesta è rimasta inevasa.

Premesso quanto sopra, la Direzione servizi media di questa Autorità ha contestato - CONT. 12/23/DSM/ N°PROC. 2845/ZD - all'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran, in data 19 dicembre 2023, e notificato, in pari data, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver riservato, sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, la quota destinata a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

## **2. Deduzioni della società**

L'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran non ha presentato scritti difensivi e non ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene che l'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21.

In particolare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, il succitato Ente pubblico risulta non aver destinato la quota per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale in violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21, che *“le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”*;

RITENUTO, pertanto, che la menzionata condotta tenuta dall'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran risulta adottata in violazione di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver riservato, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, la quota destinata a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

RITENUTA, pertanto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00

(cinquantunmilaseicentoquarantasei/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. o) e 2, lett. f) dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall'Ente pubblico sopra menzionato deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che l'infrazione contestata investe, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, solo la quota d'obbligo relativa all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

**C. Personalità dell'agente**

L'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con specifico riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la sanzione irrogata, pari al minimo edittale, risulta proporzionata al caso di specie.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

all'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran, codice fiscale 00197440217, con sede legale in Merano (BZ), al Corso Libertà, 45, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, nei termini descritti in motivazione.

## INGIUNGE

al citato Ente pubblico di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/24/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 40/24/CSP”*;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 3 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba